



## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO SUGLI INTERVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI IN FAMIGLIA E FUORI FAMIGLIA NELLE ZONE DISTRETTO - ANNO 2022

La scheda di monitoraggio sugli interventi per i bambini e i ragazzi in famiglia e fuori famiglia rappresenta, com'è noto, lo strumento attraverso il quale il Centro regionale infanzia e adolescenza provvede alla raccolta ed all'analisi delle informazioni utili al monitoraggio annuale delle condizioni dei bambini e dei ragazzi della Regione Toscana, con il contributo imprescindibile delle zone distretto. Si tratta di un'attività consolidata che ha subito nel corso del tempo numerosi e sostanziali cambiamenti per rispondere in maniera più adeguata ai mutati fenomeni demografici e sociali ed ai relativi bisogni conoscitivi, sia a livello territoriale, sia a livello regionale e nazionale.

Il questionario on-line è accessibile in versione informatizzata dal sito [www.minoritoscana.it](http://www.minoritoscana.it): cliccare in home page sul titolo della ricerca, oppure accedere alla sezione Dati e Ricerche/Sistemi informativi e di monitoraggio <https://www.minoritoscana.it/interventi-sociali-bambini-ragazzi-famiglia-fuori-famiglia-1>.

Il questionario è stato diviso in quattro sezioni che al loro interno presentano una ulteriore suddivisione in sezioni tematiche.

La **Sezione A** raccoglie informazioni sul quadro complessivo dei bambini e dei ragazzi di 0-17 anni in carico ai servizi sociali territoriali dei comuni afferenti alla zona

La **Sezione B** è dedicata agli interventi di sostegno e tutela per i bambini e i ragazzi di 0-17 anni in carico ai servizi sociali territoriali dei comuni afferenti alla zona.

La **Sezione C** è dedicata ad approfondire i casi di bambini e di ragazzi di 0-17 anni in carico ai servizi sociali territoriali dei comuni afferenti alla zona, vittime di abusi e maltrattamenti

La **Sezione D** è interamente dedicata all'accoglienza residenziale dei minori che vivono fuori dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti in struttura residenziale.

### *Indicazioni per la compilazione*

Come nelle precedenti rilevazioni, oggetto del monitoraggio sono i bambini e i ragazzi con età compresa tra 0 e 17 anni compiuti, mentre i giovani 18-21enni presi in carico nella minore età vengono monitorati attraverso quesiti ad hoc.

*Le informazioni richieste sono di livello zonale e pertanto il questionario deve essere compilato dal responsabile/referente area minori della zona distretto, ove presente, o da altra figura professionale appositamente individuata; altri operatori possono essere delegati allo scopo, purché in grado di fornire tutte le informazioni richieste.*

Per procedere alla compilazione, una volta collegati al link, immettere la seguente password: **interventi2022** . Dopodiché cliccare su AVANTI per iniziare la compilazione. Alla fine di ciascuna pagina premere il pulsante AVANTI fino alla conclusione del questionario.

### ***Tempistica e indicazioni per la restituzione***

La compilazione del questionario deve necessariamente avvenire entro il termine del 30 Aprile 2023.

### ***Supporto ed assistenza***

Il Centro regionale garantisce l'attività di supporto tecnico e di assistenza per tutte le fasi legate alla raccolta e alla trasmissione delle informazioni; si indicano di seguito i riferimenti cui rivolgersi, anche nel caso di richiesta di chiarimenti:

- dott.ssa Gemma Scarti ([statisticassistenza@istitutodegliinnocenti.it](mailto:statisticassistenza@istitutodegliinnocenti.it) , 055-2037274 (lunedì, mercoledì e giovedì)
- dott. Roberto Ricciotti ([statisticareg@istitutodegliinnocenti.it](mailto:statisticareg@istitutodegliinnocenti.it))


Per eventuali richieste in merito agli obiettivi e alle finalità dell'attività di monitoraggio, si prega di far riferimento alla dott.ssa Vignozzi Angela (055-4385594, [angela.vignozzi@regione.toscana.it](mailto:angela.vignozzi@regione.toscana.it)).

GRAZIE!

## GLOSSARIO

### Sezione A

Figura 1. Modello di processo per la presa in carico (modello condiviso con il gruppo tecnico di lavoro sul progetto regionale SINBA)



**Minore straniero non accompagnato (MSNA)** il dato si riferisce allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione ( D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull' accoglienza dei minori non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), che recepisce la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Ai minori stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il D.L. 13/2017

**Presenza in carico.** Al fine della presente rilevazione la presenza in carico coincide con l'apertura della cartella sociale sul minore alla quale segue la valutazione della condizione e dei bisogni del minore stesso, con conseguente determinazione del progetto individuale. Non si considerano presi in carico i minori per i quali a seguito della prima segnalazione e del primo contatto il servizio sociale stabilisce di non procedere alla valutazione e all'elaborazione di un progetto individuale e i minori per i quali la famiglia riceve contributi economici senza che ciò determini la presenza in carico del minore nei termini sopra espressi.

**Affidamento al servizio sociale professionale.** Il dato si riferisce ai decreti di affidamento del minore al Servizio Sociale che vengono emessi dal Tribunale per i Minorenni in relazione a situazioni di pregiudizio per il minore stesso e, alla luce della L.N. 54/2006 concernente "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" e della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», a quelli emessi dal Tribunale Ordinario nei casi di separazione/divorzio di coppia coniugata o no con prole.

## Sezione B

**Affidamento part-time.** Il dato si riferisce a casi di affidamento di minori per brevi periodi (per alcuni momenti della giornata o della settimana).

**Affidamento familiare a parenti (o affidamento intrafamiliare).** Il dato si riferisce a casi di affidamento di un minore a parenti entro il quarto grado di consanguineità.

**Affidamento eterofamiliare (o affidamento extrafamiliare).** Il dato si riferisce a casi di affidamento di un minore in un nucleo familiare diverso dal proprio.

**Strutture semiresidenziali.** Sono strutture semiresidenziali e/o centri diurni di cui all'art. 15 e 16 della Risoluzione del Consiglio Regionale del 20 marzo 1990 e all'art. 21, comma 1, lett. I) della LR 41/2005 e del relativo Regolamento di attuazione 2/R del 2018 e ss.mm.ii.

**Interventi di sostegno socio-educativo scolastico.** Interventi mirati a favorire il processo di integrazione, nelle strutture educative e scolastiche dei minori in particolare di quelli con problemi sociali (ragazzi disabili e minori stranieri).

**Interventi di sostegno socio-educativo territoriale.** Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.

**Singoli o coppie in carico nel periodo prenatale per la prevenzione di eventuali situazioni di disagio/fragilità:** Il dato si riferisce agli adulti, singoli o coppie, già in carico al servizio o presi in carico in quanto segnalati da altri servizi (Sert, Consultorio, Salute mentale adulti), per i quali vengono attivati interventi sociali nel periodo prenatale.

**Famiglie d'appoggio.** L'intervento della famiglia d'appoggio rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che, pur non essendo formalmente categorizzabile come affidamento familiare, ne è una sua articolazione. La finalità di questo intervento è infatti quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singoli "aiutanti naturali". Offrendo un appoggio leggero e transitorio che serve in un dato momento per fornire alla famiglia negligente, fragile o malfunzionante un sostegno concreto, pratico da spendere nella dimensione quotidiana, sociale e relazionale.

**Interventi di sostegno nelle fasi successive alla nascita.** Interventi sociali ulteriori rispetto agli interventi di prevenzione primaria effettuati dai consultori, rivolti a nuclei familiari (singoli o coppie) già precedentemente in carico al servizio sociale o presi in carico in quanto segnalati da altri servizi, nei 3 mesi successivi alla nascita. Rientrano in questa categoria consulenze psicosociali, colloqui, home visiting, progetti post partum e attivazione di altri servizi specifici.

**Interventi di assistenza domiciliare socio assistenziale.** Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

**Interventi di sostegno socio-educativo domiciliare.** Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale. Sono compresi minori con disabilità certificata.

**Interventi di assistenza economica.** Trasferimenti in denaro, trasferimenti per attivazione di servizi e integrazioni al reddito così come riportato alle voci IA, IB e IC del nomenclatore regionale.

**Mediazione familiare.** Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori. Il dato si riferisce, quindi, ai nuclei familiari con figli minori beneficiari di interventi e/o prestazioni di mediazione familiare svolte alla presenza di un mediatore familiare

**Incontri protetti.** Gli incontri in spazio protetto si attivano nei casi di maltrattamento, trascuratezza, abuso quando il bambino si trova in relazione "dannosa" con l'adulto, così definita dal Tribunale per i minorenni che interviene con una limitazione della potestà genitoriale. Esso è volto a favorire la continuità genitoriale e l'esercizio del diritto di visita, e deve essere monitorato attraverso la presenza di un educatore.

**Crisi del legame adottivo:** Il dato si riferisce a situazioni riconosciute dagli operatori come caratterizzate da forte problematicità nelle relazioni genitori-figlio adottivo, tali da mettere in discussione il sentimento di filiazione e/o di genitorialità adottiva (sentimenti di riconoscimento e legittimazione dei reciproci ruoli). Si tratta di situazioni che non esitano necessariamente in una formale dissoluzione del legame adottivo.

**Fallimento definitivo del percorso adottivo.** Si intende il fallimento definitivo del percorso adottivo con la decadenza della potestà genitoriale

### Sezione C

**Maltrattamenti.** Il dato si riferisce ai minori in carico ai servizi territoriali della zona segnalati agli organi giudiziari per presunti maltrattamenti fisici, psicologici, trascuratezza, abbandono.

**Abuso sessuale.** Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona segnalati agli organi giudiziari per il presunto coinvolgimento di un bambino in attività (con o senza contatto fisico) esplicitamente sessuali o finalizzate alla gratificazione sessuale, ma non direttamente riconoscibili come atti sessuali. Manifestazioni di violenza e sfruttamento sessuali sono anche violenza sessuale assistita, l'induzione alla visione di materiale pornografico, la prostituzione minorile, l'utilizzo (sfruttamento) del bambino per la produzione di materiale o spettacoli pornografici.

**Violenza assistita.** Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona per violenza assistita, definita come l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento.

### Sezione D

**Affidamento consensuale.** Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo.

In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'Ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minore e del suo esito.

Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art. 4, comma 1 della L.184/83 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità.

L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

**Affidamento giudiziale.** Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo, è il Tribunale per i Minorenni che dispone l'affidamento.

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.

Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto ad ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore.

L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

**Disabilità certificata.** Bambini e ragazzi dichiarati tali a seguito di una valutazione multidimensionale da parte di un'equipe multidisciplinare.

**Decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).** La decadenza dalla responsabilità genitoriale viene disposta dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti (147; 30 Cost.; 570 c.p.) o abusa dei relativi poteri (320, 323, 324; 571 ss. c.p.) con grave pregiudizio del figlio. Con il termine decadenza si indica un provvedimento duraturo, teso a perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, a meno che non intervenga un provvedimento di revoca.

**Sospensione della responsabilità genitoriale.** La responsabilità genitoriale viene sospesa con provvedimento del Giudice quando con il termine sospensione si indica un provvedimento provvisorio che viene meno quando è decorso il termine previsto ex lege o qualora vengano meno quei presupposti che vi hanno dato luogo. La sospensione è discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai 5 anni; è automatica se c'è stato abuso della responsabilità genitoriale.

**Prescrizioni ai genitori.** Le prescrizioni consistono in obblighi per i genitori di ottemperare a determinate regole di condotta nei confronti dei figli. Le prescrizioni vengono applicate nell'ambito dei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (art. 330 e 333 c.c.) e nei procedimenti separativi.

**Tutela a parenti o ad altri soggetti.** Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale (rappresentanza in tutti gli atti civili e nell'amministrazione del patrimonio) si apre automaticamente la tutela (artt. 343 e seg. del c.c.) in osservanza dei principi costituzionali per cui "nei casi d'incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" art.30 Cost.: morte genitore – figlio non riconosciuto – genitori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – interdetti – minore straniero non accompagnato (MSNA). La tutela può essere affidata alla persona designata dal genitore (art. 348 c.1 c.c.), a parenti e affini (art. 348 c.2 c.c.) o a enti di assistenza (art. 354 c.c.)

**Limitazione responsabilità genitoriale.** La limitazione della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice quando la condotta di uno dei genitori o di entrambi i genitori non sia così grave da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio (art. 333 c.c.)

**Curatela.** Si riferisce ad una particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità (per es., c. dell'emancipato) o a tutela di speciali interessi (per es., c. fallimentare); ha carattere patrimoniale, e differisce perciò dalla tutela, che implica la rappresentanza

legale della persona che vi è soggetta. Esiste inoltre la cosiddetta curatela speciale disciplinata dall'art. 78 c.p.c. modificato dall'art. 1 c. 30 legge Cartabia. Il curatore speciale è un soggetto super partes chiamato ad assistere il minore in ambito processuale in tutte quelle ipotesi in cui, a fronte di un conflitto di interessi, i genitori o chi ne ha la responsabilità non lo tutelino in modo adeguato.

**Servizi residenziali.** Si tratta delle tipologie di strutture residenziali individuate attraverso:

- la risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990;
- la Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo Regolamento 2/R del 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR n.1453 del 23-11-2020 “Struttura multiutenza, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) bis della l.r. 41/2005. Determinazioni in merito a modalità e tempi della sperimentazione.”

**Strutture socio sanitarie.** Le strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie sono strutture residenziali a carattere comunitario, che ospitano minori con problematiche di tipo sanitario o sociosanitario quali disabilità fisica e/o psichica, dipendenze da alcool o droghe, disturbi alimentari e altre problematiche sanitarie generiche.